I documenti di:

quotidianosanità.it

Quotidiano online di informazione sanitaria

Dossier
Documentazione legislativa
Studi e ricerche
Interventi e relazioni

CAMERA DEI DEPUTATI

N. **2680**-A
N. **2679**-*bis*-A

DISEGNO DI LEGGE

N. 2680

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

Presentato il 23 ottobre 2014

E

DISEGNO DI LEGGE

N. 2679-*bis*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014, dell'articolo 17, commi 11, 20, 22 e 23, dell'articolo 20, comma 2, dell'articolo 21, commi 8 e da 15 a 20, dell'articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, dell'articolo 31, commi da 8 a 10 e 20, dell'articolo 32, comma 6, e dell'articolo 41 del disegno di legge n. 2679)

(Relatori per la maggioranza: **TANCREDI,** *per il disegno di legge n. 2680;* **GUERRA,** *per il disegno di legge n. 2679*-bis*)*

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 26 novembre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 2680 e 2679-*bis*. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. **2680**-A
N. **2679**-*bis*-A

DISEGNO DI LEGGE

N. 2680

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

Presentato il 23 ottobre 2014

E

DISEGNO DI LEGGE

N. 2679-*bis*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014, dell'articolo 17, commi 11, 20, 22 e 23, dell'articolo 20, comma 2, dell'articolo 21, commi 8 e da 15 a 20, dell'articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, dell'articolo 31, commi da 8 a 10 e 20, dell'articolo 32, comma 6, e dell'articolo 41 del disegno di legge n. 2679)

(Relatori per la maggioranza: **TANCREDI,** *per il disegno di legge n. 2680;* **GUERRA,** *per il disegno di legge n. 2679*-bis*)*

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 26 novembre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 2680 e 2679-*bis*. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

INDICE

Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . . *Pag.* 5

Testo del disegno di legge n. 2680 . . . . . » 11

Quadri generali riassuntivi . . . . . » 63

Tabelle degli stati di previsione . . . . . » 65
(modificazioni apportate dalla Commissione)

Testo del disegno di legge n. 2679-*bis* . . . . . » 75

Allegato 1 . . . . . » 342

Allegato 2 . . . . . » 344

Allegato 3 . . . . . » 346

Allegato 4 . . . . . » 350

Allegato 5 . . . . . » 352

Allegato 6 . . . . . » 354

Allegato 7 . . . . . » 360

Allegato 8 . . . . . » 362

Elenco 1 . . . . . » 365

Elenco 2 . . . . . » 367

Elenco 3 . . . . . » 369

Prospetto di copertura . . . . . » 397

Regolazioni contabili e debitorie . . . . . » 399

Tabella A . . . . . » 403

Tabella B . . . . . » 405

Tabella C . . . . . » 407

Tabella D . . . . . » 433

Tabella E . . . . . » 451

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2680 E 2679-*bis*

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 2679-*bis*, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) »;

rilevato che:

il disegno di legge di stabilità per il 2015 prefigura – in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2014 e nella Relazione al Parlamento 2014 – una manovra espansiva di finanza pubblica volta a contrastare l'attuale situazione di recessione e deflazione economica, con un indebitamento netto programmatico più elevato del dato tendenziale (2,2 per cento) e con il rinvio al 2017 del raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale;

il Governo, in ragione delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parlamento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF, oggetto di approvazione con risoluzione da parte delle Assemblee di Camera e Senato in data 30 ottobre 2014, nella quale ha evidenziato l'intenzione di adottare nel disegno di legge di stabilità misure aggiuntive finalizzate ad una maggiore correzione fiscale ed in particolare ad un miglioramento del deficit atteso nel 2015, dal 2,9 per cento prospettato nella Nota di aggiornamento al DEF al 2,6 per cento ed un miglioramento del percorso di correzione dell'indebitamento netto strutturale nel 2015 di poco superiore allo 0,3 per cento (rispetto allo 0,1 per cento prospettato nella Nota di aggiornamento);

evidenziato, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, che il disegno di legge di stabilità 2015:

a) all'articolo 5 stabilisce l'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse e, al contempo, ripristina le aliquote dell'imposta antecedenti all'intervento operato con il decreto-legge n. 66 del 2014;

b) all'articolo 35 stabilisce l'entità del concorso degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo, per quanto concerne le Regioni, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra Regioni a statuto ordinario, per 3.452 milioni, e Regioni a statuto speciale e Province autonome, per 548 milioni (commi da 3 a 12);

considerato, al riguardo, che:

il contributo aggiuntivo si somma al contributo di 750 milioni di euro già stabilito per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 e che quest'ultimo contributo di 750 milioni è inoltre esteso al 2018;

così come per il contributo di 750 milioni, anche il riparto del contributo aggiuntivo alla manovra tra le singole regioni a statuto ordinario nonché l'individuazione degli ambiti di spesa cui esso è riferito è operato in sede di auto-coordinamento delle regioni, sulla base di un'intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della quale sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato;

in assenza di tale intesa entro il 31 dicembre 2015, gli ambiti di spesa e gli importi attribuiti alle singole regioni saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche considerando le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario regionale;

c) all'articolo 36, contestualmente alla fissazione dell'entità del concorso alla manovra da parte degli enti territoriali, introduce per le regioni a statuto ordinario una diversa modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità, che viene dunque superato, attraverso l'indicazione di un nuovo obiettivo per ciascuna regione dato dal conseguimento del pareggio di bilancio, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, anziché dall'osservanza del limite posto alle spese complessive;

considerato, al riguardo che la nuova disciplina trova applicazione dal 2015, in modo completo per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, vale a dire a quelle regioni che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni;

d) all'articolo 39, recepisce il « Patto per la salute » sancito con l'intesa adottata in sede di Conferenza Stato-regioni il 10 luglio 2014, nella quale si conferma la necessità che il Patto non possa prescindere dal contesto politico istituzionale in cui si realizzerà, alla luce della rilevanza che la tutela della salute assume nell'attuale quadro costituzionale e della necessità che i diversi livelli di governo coinvolti operino in una cornice di sistema certa che consenta strumenti forti per assicurare la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, per garantirne l'equità e l'universalità, nonché i livelli essenziali di assistenza;

considerato, al riguardo, che il disegno di legge di stabilità 2015, in attuazione del citato Patto per la salute:

fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato in 112.062 milioni di euro per il 2015 e in 115.444 milioni di euro per il 2016 (articolo 39, comma 2);

dispone che eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle regioni rimangano nella disponibilità delle stesse per sole finalità sanitarie (articolo 39, comma 2);

dispone che le regioni sono impegnate a redigere un Piano annuale degli interventi corredati da una adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico finanziaria, da attuare anche in considerazione della predisposizione del piano dei flussi di cassa prospettici (la cosiddetta Analisi « fonti e impieghi ») prevista dalla disciplina sull'armonizzazione dei principi contabili generali del settore sanitario di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 39, comma 10);

interviene in materia di nomina del commissario *ad acta* per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, disponendo che tale incarico sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento;

rilevato che l'ulteriore sforzo fiscale esposto dal Governo nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF, pari in valori assoluti a circa 4,5 miliardi per il 2015, verrà attuato mediante:

la destinazione al miglioramento dei saldi obiettivo delle risorse stanziate sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 17, comma 19, del disegno di legge di stabilità), per 3,3 miliardi;

nuove misure di contrasto all'evasione fiscale, con l'estensione del cosiddetta *reverse charge* al settore della grande distribuzione (articolo 44, commi 7-10, del disegno di legge di stabilità), per 730 milioni;

la riduzione per 500 milioni di euro delle risorse previste nel disegno di legge di stabilità per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno (articolo 36, comma 6),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito – anche alla luce dell'ulteriore sforzo fiscale indicato dal Governo nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF – le misure riduttive che interessano l'ambito regionale contenute nel disegno di legge di stabilità, al fine di considerarne l'impatto sul quadro delle risorse destinate ai diversi comparti di spesa di tali enti territoriali, ivi inclusi i servizi fondamentali, e il comparto sanitario;

b) venga meglio valutato l'effetto di depotenziamento della possibilità di accesso delle regioni ai fondi strutturali determinato dalla riduzione per 500 milioni delle risorse per il cofinanziamento dei fondi stessi.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2680
(BILANCIO)

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).	*(Stato di previsione dell'entrata).*
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2015, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).	*Identico.*

ART. 2. *(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).*	ART. 2. *(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).	1. *Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 2, v. pag. 67).*
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », nonché nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », programma « Protezione sociale per particolari categorie ».	2. *Identico.*
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2015, in 79.000 milioni di euro.	3. *Identico.*
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2015, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.	4. *Identico.*
5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2015, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.	5. *Identico.*

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

6. *Identico.*

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.

7. *Identico.*

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. *Identico.*

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. *Identico.*

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce « Accisa e imposta erariale su altri prodotti » dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, **e** alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia ».

11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce « Accisa e imposta erariale su altri prodotti » dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007**, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014**, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia ».

11. *Identico.*

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

12. *Identico.*

13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. *Identico.*

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

14. *Identico.*

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

15. *Identico.*

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2015, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nell'ambito del programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

16. *Identico.*

17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

17. *Identico.*

18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

18. *Identico.*

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al « Fondo sanitario nazionale » (capitolo 2700) e quello relativo alle « Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA » (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

19. *Identico.*

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

20. *Identico.*

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno » e « Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità », nell'ambito della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

21. *Identico.*

22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2015, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

22. *Identico.*

23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale ». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale ».

23. *Identico.*

24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » nel programma « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE ».

24. *Identico.*

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

25. *Identico.*

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

26. *Identico.*

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014.

27. *Identico.*

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

28. *Identico.*

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo » in liquidazione coatta amministrativa.

29. *Identico.*

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

30. *Identico.*

31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma « Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica », nell'ambito della missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

31. *Identico.*

32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

32. *Identico.*

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari » e « Altre entrate in conto capitale » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 3, v. pag. 68).

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 4, v. pag. 69).

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2015, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma « Giustizia civile e penale », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma « Amministrazione penitenziaria » e del programma « Giustizia minorile », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2015.

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, **per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali** nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma « Amministrazione penitenziaria » e del programma « Giustizia minorile », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2015.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2015, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2015, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2015.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 6, v. pag. 70).

5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2015, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma « Cooperazione allo sviluppo », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella della legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

7. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

ART. 7. *(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).*	ART. 7. *(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).	1. *Identico.*
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	2. *Identico.*
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli « Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica », nonché tra i capitoli relativi al « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	3. *Identico.*
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2015, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.	4. *Identico.*

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.	5. *Identico.*
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto delle somme di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.	*Soppresso.*

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. *Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 8, v. pag. 71).*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.	5. *Identico.*
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2015, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).	6. *Identico.*
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.	7. *Identico.*
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2015, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.	8. *Identico.*

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma « Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma « **Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale** » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. *Identico*.

11. *Identico*.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

12. *Identico.*

13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, anche per l'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, **per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia** si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

14. *Identico.*

ART. 9. *(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).*	ART. 9. *(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).	*Identico.*

ART. 10. *(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).*	ART. 10. *(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).	1. *Identico.*
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	2. *Identico.*
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.	3. *Identico.*
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2015, è fissato in 136 unità.	4. *Identico.*

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. *Identico.*

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. *Identico.*

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2015, le disposizioni dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. *Identico.*

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

8. *Identico.*

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

9. *Identico.*

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133**, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.**

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 71;

2) Marina n. 16;

3) Aeronautica n. 52;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 50;

3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 98;

2) Marina n. 15;

3) Aeronautica n. 20.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 11, v. pag. 72).

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2015, come segue:

1) Esercito n. 291;

2) Marina n. 270;

3) Aeronautica n. 246;

4) Carabinieri n. 90.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:

1) Esercito n. 420

2) Marina n. 242;

3) Aeronautica n. 265.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter)* del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:

l) Esercito n. 480;

2) Marina n. 201;

3) Aeronautica n. 140.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi « Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », « Approntamento e impiego delle forze terrestri », « Approntamento e impiego delle forze navali », « Approntamento e impiego delle forze aeree » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2015, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma « Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare » e del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » del medesimo stato di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

ART. 12. *(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).*	ART. 12. *(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).	1. *Identico.*
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.	2. *Identico.*
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.	3. *Identico.*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

4. *Identico.*

5. Per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006**, e del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.**

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

6. *Identico.*

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

7. *Identico.*

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma « Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità » della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. *Identico.*

9. Per l'anno finanziario 2015 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

9. *Identico.*

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

10. *Identico.*

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

11. *Identico.*

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli, iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo » nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », relativi al Fondo unico dello spettacolo.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 14, v. pag. 73).

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica », nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

Identico.

ART. 15. *(Totale generale della spesa).* 1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 829.709.811.344, in euro 798.862.620.465 e in euro 836.316.076.932 in termini di competenza, nonché in euro 840.950.462.251, in euro 808.390.964.560 e in euro 845.858.096.928 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2015-2017.	ART. 15. *(Totale generale della spesa).* *Identico.*

ART. 16. *(Quadro generale riassuntivo).* 1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2015-2017, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.	ART. 16. *(Quadro generale riassuntivo).* *Identico.*

ART. 17.

(Disposizioni diverse).

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » del programma « Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica », nell'ambito della missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

ART. 17.

(Disposizioni diverse).

Identico.

5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2014 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al « Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale » (capitolo 2797) e quello relativo alla « Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa » (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2015, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum* in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2014, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica e integrazione delle stesse, individuati e approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.

21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazioni unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione.

24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2015-2017 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 2680.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**.
Tra parentesi, in *corsivo*, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

	Denominazione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Unità di voto	Missione Programma	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa
	1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)						
1.6	1.6. Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)	**217.603.784** *(218.103.784)*	**217.603.784** *(218.103.784)*				
	17. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)						
17.4	17.4. Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (24.8)	**39.701.751** *(36.201.751)*	**39.701.751** *(36.201.751)*				
	25. Fondi da ripartire (33)						
25.1	25.1 Fondi da assegnare (33.1)	**2.591.078.046** *(2.594.578.046)*	**2.591.078.046** *(2.594.578.046)*				

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

	Denominazione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Unità di voto	Missione Programma	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa
	1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)						
1.2	1.2. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	**8.254.068** *(7.704.068)*	**14.288.327** *(13.738.327)*				
	6. Comunicazioni (15)						
6.7	6.7. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	**46.392.009** *(46.942.009)*	**46.392.009** *(46.942.009)*				

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

	Denominazione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Unità di voto	Missione Programma	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa
	1. Politiche per il lavoro (26)						
1.3	1.3. Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	**7.727.773.274** *(7.864.773.274)*	**7.727.776.788** *(7.864.776.788)*	**7.939.886.857** *(8.058.886.857)*	**7.939.886.857** *(8.058.886.857)*	**7.060.194.957** *(6.993.194.957)*	**7.060.194.957** *(6.993.194.957)*
	2. Politiche previdenziali (25)						
2.2	2.2. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	**87.608.437.852** *(87.471.437.852)*	**87.620.437.852** *(87.483.437.852)*	**84.743.344.594** *(84.624.344.594)*	**84.743.344.594** *(84.624.344.594)*	**90.368.170.998** *(90.435.170.998)*	**90.368.170.998** *(90.435.170.998)*

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

	Denominazione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Unità di voto	Missione Programma	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa
	1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)						
1.2	1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	**213.631.550** *(213.581.550)*	**213.631.550** *(213.581.550)*				
1.11	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	**11.157.390** *(11.207.390)*	**11.157.390** *(11.207.390)*				

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

	Denominazione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Unità di voto	Missione Programma	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa
	5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)						
5.1	5.1. Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)	**412.252.111** *(411.912.111)*	**432.931.398** *(432.591.398)*				
	6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)						
6.2	6.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	**108.735.914** *(109.075.914)*	**108.735.914** *(109.075.914)*				

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

	Denominazione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Unità di voto	Missione Programma	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa
	1. Difesa e sicurezza del territorio (5)						
1.6	1.6. Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	**4.015.264.816** *(4.014.764.816)*	**5.258.634.157** *(5.258.134.157)*				

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

	Denominazione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Unità di voto	Missione Programma	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa
	1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)						
1.9	1.9. Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	**131.041.014** *(131.741.014)*	**131.042.073** *(131.742.073)*				
1.10	1.10. Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	**119.566.204** *(118.866.204)*	**119.586.300** *(118.886.300)*				

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2679-*bis*
(LEGGE DI STABILITÀ)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI E GESTIONI PREVIDENZIALI

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato ***e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze*****).**

1. *Identico.*

ART. 2.

(Gestioni previdenziali).

1. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

TITOLO II

MISURE PER LA CRESCITA, PER L'OCCUPAZIONE E PER IL FINANZIAMENTO DI ALTRE ESIGENZE

CAPO I

MISURE PER LA CRESCITA

ART. 3.

(Fondo per la realizzazione del Piano « La buona scuola »).

1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano « La buona scuola », con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano « La buona scuola », con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.

4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti **e per una sostanziale attuazione** dell'autonomia scolastica**, anche attraverso la valutazione,** nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito **un fondo denominato** « Fondo **"**La buona scuola**" »,** con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

5. Il Fondo **di cui al comma 4** è finalizzato alla attuazione degli interventi **di cui al medesimo comma 4**, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro **e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.**

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 56, le parole da: « 5 milioni di euro » fino a: « sostegno delle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui » e dopo le parole: « raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) » sono inserite le seguenti: « o in reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto) »;**

b) **il comma 57 è sostituito dal seguente:**

« *57.* Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:

a) **creazione di centri di sviluppo di *software* e *hardware open-source* per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;**

b) **creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;**

c) **creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;**

d) **messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;**

e) **creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale ».**

7. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per una presa d'atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

ART. 4.

(Stabilizzazione del* bonus *di 80 euro).

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« *1-bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a), b), c), c-bis), d), h-bis)* e *l)*, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro ».

9. *Identico.*

10. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

11. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 1, le parole: « ed entro i cinque anni solari successivi » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro i sette anni solari successivi »;**

b) **al comma 3, le parole: « nei due periodi d'imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nei tre periodi d'imposta successivi ».**

2. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

12. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal **comma 9 del** presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma **9** sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma **9** anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

13. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « di lire 10.240 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, ».

14. La disposizione di cui al comma 13 entra in vigore il 1° luglio 2015.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP).

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-*septies* è aggiunto il seguente:

« *4-octies*. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera *a)*, 1-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater* ».

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

3. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « 4-*bis*.1 » sono aggiunte le seguenti: « e 4-*octies* ».

16. *Identico*.

« *4-octies*. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera *a)*, 1-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater* **del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del presente articolo e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo** ».

17. *Identico*.

18. *Identico*.

19. *Identico*.

20. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dal comma 16 del presente articolo si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 6.

(Trattamento di fine rapporto in busta paga).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

21. *Identico.*

« *756-bis*. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente »;

b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero all'opzione di cui al comma 756-*bis* ».

2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della presente legge non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo.

3. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero all'opzione di cui al comma 756-*bis* ».

22. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal **comma 9 del presente articolo,** non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal **comma 21 del** presente articolo.

23. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma **25** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal **comma 21 del** presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

4. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

5. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

24. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma **25** si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal **comma 21 del** presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma **27** pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

25. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal **comma 21 del** presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma **27** e da garanzia dello Stato **quale garanzia** di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

6. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 7, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 5 per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

26. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma **25**, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma **27**, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

27. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma **25** per le imprese **aventi** alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma **24**, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma **24**. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

28. Le modalità di attuazione delle disposizioni **dei commi da 21 a 29**, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7.

(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale).

1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo). – 1.* A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

30. *Identico.*

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *c)*;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Per le spese relative alle lettere *a)* e *c)* del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

2. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

3. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai **successivi** commi. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

4. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 3 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

31. *Identico*.

32. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai **commi da 33 a 40**. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

33. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma **32** del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.

34. I redditi dei soggetti indicati al comma **32** derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.

6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si applicano le disposizioni relative al *ruling* previste dal terzo periodo del comma 5.

7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 5.

8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

9. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 3 a 9, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.

35. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma **34**, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma **34**. Si applicano le disposizioni relative al *ruling* previste dal terzo periodo del comma **34**.

36. Le disposizioni dei commi da **32** a **35** si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma **32** svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma **34**.

37. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma **34** e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

38. L'esercizio dell'opzione di cui al comma **32** rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

39. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da **32** a **38**, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma **34** e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma **37**.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

40. Le disposizioni di cui ai commi da **32** a **39** del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma **34** è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

41. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

« *279-bis*. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

ART. 8.

(*Ecobonus *e ristrutturazione).

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 »;

b) all'articolo 16:

42. *Identico:*

a) identico:

1) *identico;*

2) il comma 2 è sostituito **dai seguenti**:

« *2.* La detrazione di cui al comma 1 si applica**, nella misura del 65 per cento,** anche alle spese **documentate e rimaste a carico del contribuente:**

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

***b)* per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.**

***2-bis*. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro** »;

b) identico:

1) al comma 1, alinea, le parole da: « La detrazione è pari a » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 »;

1) *identico;*

2) al comma 1-*bis*, alinea, le parole da: « nella misura » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015 »;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2015 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

3) *identico*.

43. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.

ART. 9.

(Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi).

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c)* e *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c)*, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

44. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui **al presente comma e ai commi da 45 a 79 del** presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) identica;

b) identica;

c) identica.

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1, lettera *a)*, per l'accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

45. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma **44**, lettera *a)*, per l'accesso al regime:

a) identica;

b) identica.

3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

46. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma **44** del presente articolo.

47. *Identico.*

5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 1: *a)* non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; *b)* applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; *c)* applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; *d)* applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-*ter* e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; *e)* applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *c),* e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 1 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma **44**: *a)* non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; *b)* applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; *c)* applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; *d)* applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-*ter* e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; *e)* applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *c),* e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma **44** non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

6. Salvo quanto disposto dal comma 7, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

7. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

8. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-*bis*.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

49. Salvo quanto disposto dal comma **50**, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

50. *Identico*.

51. *Identico*.

9. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

10. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

52. *Identico.*

53. *Identico.*

11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

12. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

54. I soggetti di cui al comma **44** determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

55. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma **54** è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma **44**, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

b) identica;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma **44**.

13. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

56. *Identico.*

14. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

57. *Identico.*

15. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 11 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

58. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma **54** secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 1 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

17. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

18. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 4.

59. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma **44** del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

60. *Identico.*

61. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma **44** ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma **47**.

19. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

62. *Identico.*

20. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

21. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, nonché le condizioni di cui al comma 12, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 4.

22. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 11 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

63. *Identico.*

64. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi **44** e **47** che determinano la cessazione del regime previsto **dai commi da 44 a 79**, nonché le condizioni di cui al comma **55**, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma **44** ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma **47**.

65. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma **54** del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

23. I soggetti di cui al comma 1 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 24 a 31.

24. Per i soggetti di cui al comma 23 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

25. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 23 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

26. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 23 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

27. Ai soggetti di cui al comma 23 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

28. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

66. I soggetti di cui al comma **44** esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da **67** a **74**.

67. Per i soggetti di cui al comma **66** del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

68. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma **66** del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

69. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma **66** sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

70. Ai soggetti di cui al comma **66** del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

71. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma **44** del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

29. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 4. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 1. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 nell'anno della richiesta stessa.

30. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 1 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 1.

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

32. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 35:

a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

72. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma **44** ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma **47**. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma **44**. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma **44** nell'anno della richiesta stessa.

73. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma **44** che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma **44**.

74. *Identico.*

75. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma **78**:

a) identica;

b) identica;

c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

33. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, applicano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.

34. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 12 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

35. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

c) identica.

76. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma **44** del presente articolo, applicano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.

77. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma **55** del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

78. *Identico.*

36. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

79. Le disposizioni **dei commi da 44 a 78** si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione **dei commi da 44 a 78**. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

80. La quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-*ter*, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

ART. 10.

(Misure per l'efficienza del sistema giudiziario).

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

81. *Identico.*

82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 11.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive).

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

83. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un apposito fondo, con una dotazione di **2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni** 2015 **e 2016 e** di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2017**.

84. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 83 si provvede:

a) **quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;**

b) **quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.**

85. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.

86. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

87. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 ».

88. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

89. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza (INPS), e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

ART. 12.

(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato).

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359

90. *Identico.*

del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I benefìci contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

3. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1° agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 3.

5. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.

91. *Identico.*

92. Al finanziamento degli incentivi di cui **ai commi 90 e 91** si provvede, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

93. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1° agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma **92**.

94. *Identico.*

ART. 13.

(Misure per la famiglia).

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. **Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.** L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

95. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini **di Stati** extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che **il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,** non superiore a **25.000** euro **annui.** L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma **97**, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.**

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 1, primo periodo, e il limite di reddito di cui al comma 1, secondo periodo.

4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.

96. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma **95**.

97. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui **ai commi da 95 a 99** inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma **95**, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma **98**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma **95**, primo periodo, e **i valori dell'ISEE** di cui al comma **95**, secondo periodo.

98. L'onere derivante **dai commi da 95 a 99** è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.

99. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi **dei commi 95 e 96** del presente articolo.

100. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 298 milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

101. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di **108** milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia**, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,** sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

ART. 14.

(Contrasto della ludopatia).

1. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 della *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

102. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata **alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di *software* che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,**

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 **alla** *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

ART. 15.

(Erogazioni liberali alle ONLUS).

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: « per importo non superiore a 2.065 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « per importo non superiore a 30.000 euro annui »;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera *h)*, le parole: « per importo non superiore a 2.065,83 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per importo non superiore a 30.000 euro ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

103. *Identico.*

104. Le disposizioni del comma **103** si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

105. All'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-*bis*, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime ».

ART. 16.

(Cofinanziamento e cessione di frequenze).

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo *Supplemental Down Link* (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.

2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 700 milioni di euro, sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

106. *Identico.*

107. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 2, comma 165, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma **106 del presente articolo, nel limite** massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma **106** del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

108. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: « Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera *a)*. I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni. ».

109. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al comma 8, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2015 »;**

***b)* al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2015 »;**

***c)* al comma 9, secondo periodo, le parole: « le risorse di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo »;**

d) **dopo il comma 9-*bis* sono inseriti i seguenti:**

« *9-ter*. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:

a) **idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;**

b) **redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;**

c) **esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;**

d) **sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;**

e) **tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.**

***9-quater*. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-*ter* possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-*quinquies*.**

***9-quinquies*. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-*quater*, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:**

***a)* media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;**

***b)* numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;**

***c)* costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.**

***9-sexies*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-*quater* concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-*quinquies*. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-*quater* per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-*quinquies* sono sottoposte a periodici aggiornamenti.**

***9-septies*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-*quinquies*. Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni ».**

110. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 108, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

111. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituita dalla seguente:

« *a)* impianti *wi-fi*, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in *download* ».

ART. 17.

(Politiche invariate).

1. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

3. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

112. *Identico.*

113. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma **112** è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

114. *Identico.*

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

115. *Identico.*

5. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

116. *Identico.*

6. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

117. *Identico.*

7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. **Nell'ambito delle risorse del Fondo, nella dotazione di cui al comma 9, è individuata in sede di riparto tra le regioni, mediante intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.**

8. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

9. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

119. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di **400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016**.

120. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

121. Per le finalità di cui **all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62**, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio**.

10. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

11. .....
.....
.....

122. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. **Una quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.**

123. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

12. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

124. *Identico.*

13. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

125. *Identico.*

126. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « di 3 milioni di euro per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 ».

14. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente soppresso, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

127. *Identico.*

15. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

128. *Identico.*

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169)	Cp	354.307	362.619	362.619
	Cs	354.307	362.619	362.619
Cooperazione economica e relazioni internazionali				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 – cap. 3751)	Cp	1.701.998	1.644.678	1.634.606
	Cs	1.701.998	1.644.678	1.634.606
Promozione della pace e sicurezza internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap. 3399)	Cp	210.718	214.950	214.950
	Cs	210.718	214.950	214.950
Integrazione europea				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545)	Cp	1.067.418	1.028.887	1.025.900
	Cs	1.067.418	1.028.887	1.025.900

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163)	Cp	1.402.108	1.405.108	1.405.108
	Cs	1.402.108	1.405.108	1.405.108
TOTALE MISSIONE	Cp	185.203.599	180.319.294	179.871.769
	Cs	185.203.599	180.319.294	179.871.769
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO				
Approntamento e impiego delle forze navali				
MINISTERO DELLA DIFESA				
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				
– ART. 565: Contributo a favore dell'organizzazione idrografica internazionale (1.3 – cap. 1345)	Cp	85.253	82.047	81.894
	Cs	85.253	82.047	81.894
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare				
MINISTERO DELLA DIFESA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 1352)	Cp	684.512	688.285	711.311
	Cs	684.512	688.285	711.311
TOTALE MISSIONE	Cp	769.765	770.332	793.205
	Cs	769.765	770.332	793.205

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
GIUSTIZIA				
Amministrazione penitenziaria				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
– ART. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) . .	Cp	220.391	220.391	230.000
	Cs	220.391	220.391	230.000
TOTALE MISSIONE	Cp	220.391	220.391	230.000
	Cs	220.391	220.391	230.000
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:				
– ART. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) .	Cp	338.552	346.324	346.324
	Cs	338.552	346.324	346.324

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia				
MINISTERO DELL'INTERNO				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815)	Cp	538.280	547.362	545.774
	Cs	538.280	547.362	545.774
TOTALE MISSIONE	Cp	876.832	893.686	892.098
	Cs	876.832	893.686	892.098
SOCCORSO CIVILE				
Protezione civile				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:				
– ART. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 – cap. 7446/P).	Cp	50.420.807	47.782.919	47.782.919
	Cs	50.420.807	47.782.919	47.782.919
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:				
– ART. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184) . . .	Cp	6.691.617	6.446.463	6.882.995
	Cs	6.691.617	6.446.463	6.882.995

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Legge n. 228 del 2012: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):				
– ART. 1, comma 290: Integrazione fondo protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità (6.2 – cap. 7446/P)	Cp	44.746.078	–	–
	Cs	44.746.078	–	–
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
– ART. 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 – cap. 7441)	Cp	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	Cs	140.000.000	140.000.000	140.000.000
TOTALE MISSIONE	Cp	241.858.502	194.229.382	194.665.914
	Cs	241.858.502	194.229.382	194.665.914
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2 – cap. 2200)	Cp	471.945	430.881	429.631
	Cs	471.945	430.881	429.631
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59				
– ART. 6: Contributo al CRA (1.2 – cap. 2083)	Cp	5.084.549	4.570.897	4.557.631
	Cs	5.084.549	4.570.897	4.557.631

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Sostegno al settore agricolo				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525)	Cp	122.271.402	118.575.903	118.575.903
	Cs	122.271.402	118.575.903	118.575.903
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:				
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) . .	Cp	3.726.984	3.777.847	4.119.734
	Cs	3.726.984	3.777.847	4.119.734
TOTALE MISSIONE	Cp	131.554.880	127.355.528	127.682.899
	Cs	131.554.880	127.355.528	127.682.899
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tec-				

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
nologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:				
– ART. 19, comma 1, lettera *a)*: Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA (5.7 – cap. 7630/P)	Cp	16.933.045	16.933.045	16.933.045
	Cs	16.933.045	16.933.045	16.933.045
TOTALE MISSIONE	Cp	16.933.045	16.933.045	16.933.045
	Cs	16.933.045	16.933.045	16.933.045
REGOLAZIONE DEI MERCATI				
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280)	Cp	–	–	–
	Cs	–	–	–
TOTALE MISSIONE	Cp	–	–	–
	Cs	–	–	–
DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO				
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):				
– ART. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC (2.3 – cap. 1921)	Cp	716.597	597.347	532.257
	Cs	716.597	597.347	532.257

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Sostegno allo sviluppo del trasporto				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):				
– ART. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723)	Cp	170.416	163.851	163.375
	Cs	170.416	163.851	163.375
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:				
– ART. 3: Contributo al « Centro internazionale radio-medico CIRM » (2.6 – cap. 1850) .	Cp	45.824	45.511	45.253
	Cs	45.824	45.511	45.253
TOTALE MISSIONE	Cp	932.837	806.709	740.885
	Cs	932.837	806.709	740.885
COMUNICAZIONI				
Sostegno all'editoria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)	Cp	107.462.418	103.729.125	103.428.085
	Cs	107.462.418	103.729.125	103.428.085
TOTALE MISSIONE	Cp	107.462.418	103.729.125	103.428.085
	Cs	107.462.418	103.729.125	103.428.085

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO				
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501)	Cp	6.858.263	7.399.251	7.357.576
	Cs	6.858.263	7.399.251	7.357.576
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:				
– ART. 14, comma 19: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535)	Cp	19.107.513	18.332.671	18.332.671
	Cs	19.107.513	18.332.671	18.332.671
– ART. 14, comma 26-*ter*, punto 1: Finanziamento delle spese di funzionamento dell'agenzia (4.2 – cap. 2530)	Cp	14.804.164	14.843.475	14.843.475
	Cs	14.804.164	14.843.475	14.843.475
TOTALE MISSIONE	Cp	40.769.940	40.575.397	40.533.722
	Cs	40.769.940	40.575.397	40.533.722
RICERCA E INNOVAZIONE				
Ricerca in materia ambientale				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:				
– ART. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831)	Cp	22.448.654	22.448.654	22.448.654
	Cs	22.448.654	22.448.654	22.448.654

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043)	Cp	874.862	897.538	897.538
	Cs	874.862	897.538	897.538
Ricerca di base e applicata				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:				
– ART. 19: Agenzia digitale (12.1 – cap. 1707)	Cp	2.737.054	2.856.945	2.856.945
	Cs	2.737.054	2.856.945	2.856.945
Ricerca per il settore della sanità pubblica				
MINISTERO DELLA SALUTE				
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:				
– ART. 12, comma 2: Fondo per il finanziamento di attività ricerca (2.1 – cap. 3392) .	Cp	253.859.000	254.210.075	254.243.175
	Cs	253.859.000	254.210.075	254.243.175
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 – cap. 1679)	Cp	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	Cs	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecno-				

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
logica e decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-*septies*, comma 1 – personale dell'Istituto nazionale di geofisica – e legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 652 – piano straordinario di assunzione di ricercatori, e decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, articolo 19, comma 3 – Sistema nazionale di valutazione e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca e decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, articolo 24, comma 1 – Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (a) (3.4 – cap. 7236) . . .	Cp **1.744.183.125** *(1.740.183.125)*	1.739.856.752	1.738.468.271
	Cs **1.744.183.125** *(1.740.183.125)*	1.739.856.752	1.738.468.271
TOTALE MISSIONE	Cp **2.028.352.695** *(2.024.352.695)*	2.024.519.964	2.023.164.583
	Cs **2.028.352.695** *(2.024.352.695)*	2.024.519.964	2.023.164.583
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare			

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
– ART. 7, comma 1.1: mezzi navali ed aerei (1.10 – capp. 1644, 1646)	Cp	31.634.807	31.818.730	32.053.694
	Cs	31.634.807	31.818.730	32.053.694
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 – capp. 1388, 1389)	Cp	30.859	32.265	34.341
	Cs	30.859	32.265	34.341
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1551)	Cp	4.275.357	4.114.645	4.102.413
	Cs	4.275.357	4.114.645	4.102.413
TOTALE MISSIONE	Cp	35.941.023	35.965.640	36.190.448
	Cs	35.941.023	35.965.640	36.190.448
TUTELA DELLA SALUTE				
Sanità pubblica veterinaria				
MINISTERO DELLA SALUTE				
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:				
– ART. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2 – cap. 5340) .	Cp	309.000	310.000	310.000
	Cs	309.000	310.000	310.000
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure				
MINISTERO DELLA SALUTE				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Riordinamento della Croce rossa italiana (articolo 70 della legge n. 833 del 1978): Contributo alla croce rossa italiana (1.7 – cap. 3453)	Cp	–	–	–
	Cs	–	–	–
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:				
– ART. 4, comma 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e				

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6 – Compiti del centro nazionale sangue (1.7 – cap. 3443)	Cp	9.400.947	9.400.947	9.400.947
	Cs	9.400.947	9.400.947	9.400.947
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.7 – cap. 3412)	Cp	3.261.606	3.261.606	3.261.606
	Cs	3.261.606	3.261.606	3.261.606
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:				
– ART. 2, comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali (1.7 – cap. 3457)	Cp	400.352	400.352	400.352
	Cs	400.352	400.352	400.352
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:				
– ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.7 – capp. 3458, 7230)	Cp	626.523	2.300.094	2.293.418
	Cs	626.523	2.300.094	2.293.418
TOTALE MISSIONE	Cp	13.998.428	15.672.999	15.666.323
	Cs	13.998.428	15.672.999	15.666.323

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spet-

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
tacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	Cp	406.229.000	407.085.025	407.085.025
	Cs	406.229.000	407.085.025	407.085.025
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO				
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (a) (1.10 – cap. 3610)	Cp	1.452.756	614.874	614.874
	Cs	1.452.756	614.874	614.874
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:				
– ART. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (a) (1.10 – cap. 3611)	Cp	1.428.220	687.164	687.164
	Cs	1.428.220	687.164	687.164
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630)	Cp	875.000	877.000	877.000
	Cs	875.000	877.000	877.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (a) (1.10 – capp. 3670, 3671) .	Cp	17.257.910	17.272.910	17.272.910
	Cs	17.257.910	17.272.910	17.272.910
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO				
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inse-				

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
riti nella « lista del patrimonio mondiale », posti sotto la tutela dell'UNESCO:				
– ART. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella « lista del patrimonio mondiale » dell'UNESCO (1.14 – capp. 1442, 7305)	Cp	1.312.000	1.315.000	1.315.000
	Cs	1.312.000	1.315.000	1.315.000
TOTALE MISSIONE	Cp	428.554.886	427.851.973	427.851.973
	Cs	428.554.886	427.851.973	427.851.973
ISTRUZIONE SCOLASTICA				
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.8 – cap. 1261)	Cp	1.478.000	1.478.000	1.478.000
	Cs	1.478.000	1.478.000	1.478.000
Istituzioni scolastiche non statali				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193)	Cp	284.000	293.000	293.000
	Cs	284.000	293.000	293.000
TOTALE MISSIONE	Cp	1.762.000	1.771.000	1.771.000
	Cs	1.762.000	1.771.000	1.771.000

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA				
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709)	Cp	**6.553.000**	**6.565.000**	**6.565.000**
		(3.453.000)	*(4.965.000)*	*(4.965.000)*
	Cs	**6.553.000**	**6.565.000**	**6.565.000**
		(3.453.000)	*(4.965.000)*	*(4.965.000)*
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:				
– ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273)	Cp	18.013.000	18.052.000	18.052.000
	Cs	18.013.000	18.052.000	18.052.000
Sistema universitario e formazione post-universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:				
– ART. 60, comma 1 – Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario (2.3 – cap. 1692)	Cp	69.147.000	69.305.000	69.305.000
	Cs	69.147.000	69.305.000	69.305.000
TOTALE MISSIONE	Cp	**93.713.000**	**93.922.000**	**93.922.000**
		(90.613.000)	*(92.322.000)*	*(92.322.000)*
	Cs	**93.713.000**	**93.922.000**	**93.922.000**
		(90.613.000)	*(92.322.000)*	*(92.322.000)*

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Protezione sociale per particolari categorie				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero e legge n. 137 del 2001: Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana (17.1 – cap. 7256)	Cp	6.908.835	7.055.885	7.893.390
	Cs	6.908.835	7.055.885	7.893.390
Sostegno alla famiglia				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
– ART. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102)	Cp	18.261.738	17.621.227	17.621.227
	Cs	18.261.738	17.621.227	17.621.227
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733)	Cp	7.375.993	7.116.878	7.855.861
	Cs	7.375.993	7.116.878	7.855.861

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
– ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108/P)	Cp	9.971.390	9.599.591	10.621.990
	Cs	9.971.390	9.599.591	10.621.990
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
– ART. 5-*bis*, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza (17.4 – cap. 2108/P)	Cp	9.119.826	9.007.627	9.057.403
	Cs	9.119.826	9.007.627	9.057.403
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:				
– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671)	Cp	12.992.666	12.589.741	12.553.204
	Cs	12.992.666	12.589.741	12.553.204
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
– ART. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527)	Cp	28.709.000	28.794.000	28.794.000
	Cs	28.709.000	28.794.000	28.794.000
TOTALE MISSIONE	Cp	93.339.448	91.784.949	94.397.075
	Cs	93.339.448	91.784.949	94.397.075

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
POLITICHE PER IL LAVORO				
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):				
– ART. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025)	Cp	1.002.881	1.024.216	1.104.040
	Cs	1.002.881	1.024.216	1.104.040
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
– ART. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.9 – cap. 7682)	Cp	5.078.361	4.822.906	4.812.926
	Cs	5.078.361	4.822.906	4.812.926
TOTALE MISSIONE	Cp	6.081.242	5.847.122	5.916.966
	Cs	6.081.242	5.847.122	5.916.966
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI				
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
MINISTERO DELL'INTERNO				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309)	Cp	1.039.680	1.061.646	1.056.197
	Cs	1.039.680	1.061.646	1.056.197

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:				
– ART. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (5.1 – cap. 2311) . . .	Cp	4.010.303	3.869.784	3.858.553
	Cs	4.010.303	3.869.784	3.858.553
TOTALE MISSIONE	Cp	5.049.983	4.931.430	4.914.750
	Cs	5.049.983	4.931.430	4.914.750
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO				
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560)	Cp	337.766	325.804	324.858
	Cs	337.766	325.804	324.858
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:				
– ART. 3, comma 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 – cap. 3822)	Cp	66.170.197	63.852.487	63.667.176
	Cs	66.170.197	63.852.487	63.667.176

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Analisi e programmazione economico-finanziaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613)	Cp	**12.430**	**11.639**	**12.814**
		(50.012.430)	*(50.011.639)*	*(50.012.814)*
	Cs	**12.430**	**11.639**	**12.814**
		(50.012.430)	*(50.011.639)*	*(50.012.814)*
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:				
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330)	Cp	**1.576.772**	1.327.351	1.463.733
		(1.376.772)		
	Cs	**1.576.772**	1.327.351	1.463.733
		(1.376.772)		
TOTALE MISSIONE	Cp	**68.097.165**	**65.517.281**	**65.468.581**
		(117.897.165)	*(115.517.281)*	*(115.468.581)*
	Cs	**68.097.165**	**65.517.281**	**65.468.581**
		(117.897.165)	*(115.517.281)*	*(115.468.581)*
GIOVANI E SPORT				
Incentivazione e sostegno alla gioventù				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
– ART. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106)	Cp	5.761.589	5.559.878	6.136.837
	Cs	5.761.589	5.559.878	6.136.837
TOTALE MISSIONE	Cp	5.761.589	5.559.878	6.136.837
	Cs	5.761.589	5.559.878	6.136.837

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
TURISMO				
Sviluppo e competitività del turismo				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO				
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:				
– ART. 12, comma 2: Spese per il funzionamento enti - Agenzia nazionale del turismo (6.1 – cap. 6821)	Cp	2.380.366	2.387.366	2.387.366
	Cs	2.380.366	2.387.366	2.387.366
TOTALE MISSIONE	Cp	2.380.366	2.387.366	2.387.366
	Cs	2.380.366	2.387.366	2.387.366
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):				
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) . . .	Cp	36.319.976	34.695.682	34.594.989
	Cs	36.319.976	34.695.682	34.594.989
Decreto legislativo n. 6 del 2010: Riorganizzazione del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69:				
– ART. 4, comma 2: Spese di funzionamento del FORMEZ PA (24.4 – cap. 5200)	Cp	4.986.275	4.811.325	4.797.362
	Cs	4.986.275	4.811.325	4.797.362

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (24.4 - Cap. 5217)	Cp	1.054.675	1.078.100	1.184.675
	Cs	1.054.675	1.078.100	1.184.675
TOTALE MISSIONE	Cp	42.360.926	40.585.107	40.577.026
	Cs	42.360.926	40.585.107	40.577.026
FONDI DA RIPARTIRE				
Fondi da assegnare				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026)	Cp	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	Cs	29.770.071	28.660.714	28.577.536
TOTALE MISSIONE	Cp	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	Cs	29.770.071	28.660.714	28.577.536
TOTALE GENERALE	Cp	**4.167.285.794**	**3.614.336.985**	**3.616.143.810**
		(4.209.985.794)	*(3.662.736.985)*	*(3.664.543.810)*
	Cs	**4.167.285.794**	**3.614.336.985**	**3.616.143.810**
		(4.209.985.794)	*(3.662.736.985)*	*(3.664.543.810)*

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna « definanziamento » il codice « 0 » indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice « 1 » indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI					
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa					
MINISTERO DELL'INTERNO					
Decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di enti locali:					
– ART. 6-*bis*, comma 1: Fondo finalizzato ad erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali (2.3 – cap. 1331)	Cp	−64.784	−64.784	−64.784	
	Cs	−64.784	−64.784	−64.784	
Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:					
– ART. 7-*bis*, comma 1: Assistenza sanitaria per i cittadini					

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
di Campione d'Italia (2.3 – cap. 1331)	Cp	−424.841	−424.841	−424.841	
	Cs	−424.841	−424.841	−424.841	
TOTALE MISSIONE	Cp	−489.625	−489.625	−489.625	
	Cs	−489.625	−489.625	−489.625	
GIUSTIZIA					
Giustizia civile e penale					
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
Decreto legislativo n. 26 del 2006: Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati:					
– ART. 1: Scuola superiore della magistratura (1.2 – cap. 1478) .	Cp	−1.500.000	−1.500.000	−1.500.000	
	Cs	−1.500.000	−1.500.000	−1.500.000	
TOTALE MISSIONE	Cp	−1.500.000	−1.500.000	−1.500.000	
	Cs	−1.500.000	−1.500.000	−1.500.000	
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):					
– ART. 145, comma 40: Promozione di trasporti marittimi sicuri (4.1 – cap. 2246)	Cp	−3.400.000	−3.387.260	−3.553.345	
	Cs	−3.400.000	−3.387.260	−3.553.345	

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica					
MINISTERO DELL'INTERNO					
Legge n. 7 del 2006 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile:					
– ART. 5, comma 2: Istituzione di un numero verde contro le mutilazioni genitali femminili (3.1 – cap. 2568)	Cp	–65.219	–71.540	–73.334	
	Cs	–65.219	–71.540	–73.334	
Legge n. 48 del 2008: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno:					
– ART. 12, comma 1: Fondo per il contrasto della pedopornografia su *internet* e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (3.1 – cap. 2632) . .	Cp	–465.691	–492.041	–498.924	
	Cs	–465.691	–492.041	–498.924	
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia					
MINISTERO DELL'INTERNO					
Legge n. 125 del 2001: Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati:					
– ART. 3, comma 4: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol (3.3 – cap. 2762)	Cp	–10.499	–16.503	–16.456	
	Cs	–10.499	–16.503	–16.456	

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:					
– ART. 1, comma 5: Fondo per l'istituzione del Sistema d'informazione visti (3.3 – cap. 2735)	Cp	−770.771	−1.331.678	−1.330.724	
	Cs	−770.771	−1.331.678	−1.330.724	
Decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie:					
– ART. 2, comma 6-*decies*: Rete degli esperti per la sicurezza (3.3 – cap. 2642) . . .	Cp	−246.724	−250.915	−250.186	
	Cs	−246.724	−250.915	−250.186	
TOTALE MISSIONE	Cp	−4.958.904	−5.549.937	−5.722.969	
	Cs	−4.958.904	−5.549.937	−5.722.969	

SOCCORSO CIVILE

Interventi per soccorsi

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favo-

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
rire lo sviluppo delle aree interessate:					
– ART. 3, comma 2-*sexies*: Flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato per interventi nella « Terra dei fuochi » CFS (4.1 – cap. 3080) . .	Cp	−1.000.000	−1.000.000	−1.000.000	
	Cs	−1.000.000	−1.000.000	−1.000.000	
TOTALE MISSIONE	Cp	−1.000.000	−1.000.000	−1.000.000	
	Cs	−1.000.000	−1.000.000	−1.000.000	
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale					
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI					
Decreto-legge n. 182 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2005: Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari:					
– ART. 1-*quinquies*, comma 2: Contributo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (1.2 – cap. 2109)	Cp	−264.000	−264.000	−280.603	
	Cs	−264.000	−264.000	−280.603	

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):					
– ART. 3, comma 34: Trasferimenti alle imprese (1.2 – cap. 2285)	Cp	−733.000	−733.000	−733.000	
	Cs	−733.000	−733.000	−733.000	
TOTALE MISSIONE	Cp	−997.000	−997.000	−1.013.603	
	Cs	−997.000	−997.000	−1.013.603	
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE					
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:					
– ART. 3: Studi e ricerche per la politica industriale (1.1 – cap. 2234)	Cp	−39.118	−39.118	−39.118	
	Cs	−39.118	−39.118	−39.118	
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):					
– ART. 1, comma 852: Interventi di salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di grandi dimensioni che versino in crisi economico-finanziaria (1.1 – cap. 2246)	Cp	−26.464	−26.464	−26.464	
	Cs	−26.464	−26.464	−26.464	

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:					
– ART. 7, comma 31: Manovra – ART. 7 soppressione ed incorporazione enti e organismi pubblici Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito (1.2 – cap. 2302)	Cp	– *(–1.400.000)*	–80.000	–80.000	
	Cs	– *(–1.400.000)*	–80.000	–80.000	
Incentivazione del sistema produttivo					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:					
– ART. 10: Attività di valutazione delle leggi (1.3 – cap. 2228)	Cp	–40.000	–40.000	–40.000	
	Cs	–40.000	–40.000	–40.000	
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
Decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della					

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa:					
– ART. 4-*bis*, comma 7: Lotta alla contraffazione (1.7 – cap. 2385)	Cp	–210.895	–210.895	–210.895	
	Cs	–210.895	–210.895	–210.895	
TOTALE MISSIONE	Cp	**–316.477** *(–1.716.477)*	–396.477	–396.477	
	Cs	**–316.477** *(–1.716.477)*	–396.477	–396.477	
REGOLAZIONE DEI MERCATI					
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:					
– ART. 10: Attività di valutazione delle leggi (3.1 – cap. 1231)	Cp	–102.294	–102.294	–102.294	
	Cs	–102.294	–102.294	–102.294	
TOTALE MISSIONE	Cp	–102.294	–102.294	–102.294	
	Cs	–102.294	–102.294	–102.294	
COMUNICAZIONI					
Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bi-					

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):					
– ART. 52, comma 18: Contributi alle emittenti radiotelevisive locali (6.7 – cap. 3121) .	Cp	−3.150.329	−3.150.329	−3.150.329	
	Cs	−3.150.329	−3.150.329	−3.150.329	
TOTALE MISSIONE	Cp	−3.150.329	−3.150.329	−3.150.329	
	Cs	−3.150.329	−3.150.329	−3.150.329	
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO					
Politica commerciale in ambito internazionale					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
Legge n. 93 del 1997: Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993:					
– ART. 9: Attuazione della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (4.1 – cap. 2751)	Cp	−51.807	−51.807	−51.807	
	Cs	−51.807	−51.807	−51.807	
TOTALE MISSIONE	Cp	−51.807	−51.807	−51.807	
	Cs	−51.807	−51.807	−51.807	

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali					
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
Legge n. 120 del 2002: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997:					
– ART. 3: Convenzione sui cambiamenti climatici (1.3 – cap. 2211)	Cp	−4.810.000	−7.000.000	−6.500.000	
	Cs	−4.810.000	−7.000.000	−6.500.000	
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino					
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):					
– ART. 1, comma 226: Accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino (1.10 – cap. 1644)	Cp	−5.000.000	−3.000.000	−3.000.000	
	Cs	−5.000.000	−3.000.000	−3.000.000	
TOTALE MISSIONE	Cp	−9.810.000	−10.000.000	−9.500.000	
	Cs	−9.810.000	−10.000.000	−9.500.000	

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
TUTELA DELLA SALUTE					
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante					
MINISTERO DELLA SALUTE					
Decreto-legge n. 81 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 138 del 2004: Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica:					
– ART. 1, comma 1, lettera *a)*: Spese per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (1.1 – cap. 4393)	Cp	−2.283.751	−2.000.000	−2.000.000	
	Cs	−2.283.751	−2.000.000	−2.000.000	
Sanità pubblica veterinaria					
MINISTERO DELLA SALUTE					
Decreto-legge n. 335 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001:					
– ART. 1: Sorveglianza delle malattie infettive e diffusive degli animali (1.2 – cap. 5391) .	Cp	−4.500.000	−4.000.000	−4.000.000	
	Cs	−4.500.000	−4.000.000	−4.000.000	
TOTALE MISSIONE	Cp	−6.783.751	−6.000.000	−6.000.000	
	Cs	−6.783.751	−6.000.000	−6.000.000	

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
ISTRUZIONE SCOLASTICA					
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA					
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:					
– ART. 13, comma 4: Istituzione dell'ufficio per la gestione delle scuole in lingua slovena (1.8 – cap. 3112)	Cp	−66.452	−80.008	−67.428	
	Cs	−66.452	−80.008	−67.428	
TOTALE MISSIONE	Cp	−66.452	−80.008	−67.428	
	Cs	−66.452	−80.008	−67.428	
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA					
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA					
Decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011:					
– ART. 9, comma 15: Spesa a favore della Fondazione per il merito (2.1 – cap. 1649)	Cp	−500.000	–	–	
	Cs	−500.000	–	–	

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
Sistema universitario e formazione post-universitaria					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA					
Legge n. 240 del 2010: Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario:					
– ART. 28, comma 1: Istituzione del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza (2.3 – cap. 1599) . .	Cp	−769.000	−769.000	−769.000	
	Cs	−769.000	−769.000	−769.000	
TOTALE MISSIONE	Cp	−1.269.000	−769.000	−769.000	
	Cs	−1.269.000	−769.000	−769.000	
POLITICHE PER IL LAVORO					
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					
Decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:					
– ART. 2, comma 6: Tirocini nell'ambito della pubblica amministrazione (1.9 – cap. 2231)	Cp	−1.700.000	–	–	
	Cs	−1.700.000	–	–	
TOTALE MISSIONE	Cp	−1.700.000	–	–	
	Cs	−1.700.000	–	–	

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI					
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale					
MINISTERO DELL'INTERNO					
Legge n. 379 del 1993: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale:					
– ART. 1, comma 1: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1 – cap. 2316)	Cp	−192.064	−192.064	−192.064	
	Cs	−192.064	−192.064	−192.064	
TOTALE MISSIONE	Cp	−192.064	−192.064	−192.064	
	Cs	−192.064	−192.064	−192.064	
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Legge n. 183 del 2011: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale					

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
dello Stato (Legge di stabilità 2012):					
– ART. 6, comma 1: Trasferimento di immobili dello Stato a società di gestione del risparmio (1.1 – cap. 3902)	Cp	−84.324	−75.022	−88.218	
	Cs	−84.324	−75.022	−88.218	
TOTALE MISSIONE	Cp	−84.324	−75.022	−88.218	
	Cs	−84.324	−75.022	−88.218	
TURISMO					
Sviluppo e competitività del turismo					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO					
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2016: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:					
– ART. 2, comma 98: Sviluppo e competitività del turismo (6.1 – cap. 6823)	Cp	−2.600.000	−2.600.000	−2.600.000	
	Cs	−2.600.000	−2.600.000	−2.600.000	
TOTALE MISSIONE	Cp	−2.600.000	−2.600.000	−2.600.000	
	Cs	−2.600.000	−2.600.000	−2.600.000	
FONDI DA RIPARTIRE					
Fondi da assegnare					
MINISTERO DELL'INTERNO					
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):					
– ART. 3, comma 151: Fondo da ripartire per le esigenze cor-					

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	Definanziamento
renti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (7.1 – cap. 3001)	Cp	−2.238.848	−2.638.848	−2.638.848	
	Cs	−2.238.848	−2.638.848	−2.638.848	
TOTALE MISSIONE	Cp	−2.238.848	−2.638.848	−2.638.848	
	Cs	−2.238.848	−2.638.848	−2.638.848	
TOTALE GENERALE	Cp	**−37.310.875** *(−38.710.875)*	−35.592.411	−35.282.662	
	Cs	**−37.310.875** *(−38.710.875)*	−35.592.411	−35.282.662	

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2015 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2015 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2015 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

1. – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. – L'Italia in Europa e nel mondo
7. – Ordine pubblico e sicurezza
8. – Soccorso civile
9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. – Competitività e sviluppo delle imprese
13. – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
17. – Ricerca e innovazione
18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. – Casa e assetto urbanistico
21. – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. – Istruzione scolastica
28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30. – Giovani e sport
32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. – Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l'editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI							
Presidenza del Consiglio dei Ministri							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)							
– ART. 1, comma 308: Centenario della prima guerra mondiale (Settore n. 27) Interventi diversi (21.3 – cap. 7474)							
Legislazione vigente	Cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2018	
	Cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	Cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	Cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI							
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa							
INTERNO							
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni,							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							
– ART. 11-*quaterdecies*, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)							
Legislazione vigente	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	10.000.000	–	–	–		
	Cs	10.000.000	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	10.000.000	–	–	–		
	Cs	10.000.000	–	–	–		
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale							
ECONOMIA E FINANZE							
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							
– ART. 5, comma 3-*bis*: Contributo assicurazione RC auto per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)							
Legislazione vigente	Cp	86.000.000	86.000.000	86.000.000	370.000.000	2022	3
	Cs	86.000.000	86.000.000	86.000.000	370.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	86.000.000	86.000.000	86.000.000	370.000.000		
	Cs	86.000.000	86.000.000	86.000.000	370.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
– ART. 5, comma 3-*ter*: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	Cp	–	10.000.000	10.000.000	50.000.000	2022	3
	Cs	–	10.000.000	10.000.000	50.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	–	10.000.000	10.000.000	50.000.000		
	Cs	–	10.000.000	10.000.000	50.000.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	Cp	–	10.000.000	10.000.000	40.000.000	2021	3
	Cs	–	10.000.000	10.000.000	40.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	–	10.000.000	10.000.000	40.000.000		
	Cs	–	10.000.000	10.000.000	40.000.000		
Rapporti finanziari con Enti territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:							
– ART. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
forestale (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)							
Legislazione vigente	Cp	140.000.000	140.000.000	–	–		
	Cs	140.000.000	140.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	140.000.000	140.000.000	–	–		
	Cs	140.000.000	140.000.000	–	–		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	236.000.000	246.000.000	106.000.000	460.000.000		
	Cs	236.000.000	246.000.000	106.000.000	460.000.000		
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO							
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:							
– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)							
Legislazione vigente	Cp	5.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	2020	3
	Cs	5.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000		
Riduzione	Cp	–50.000.000	–50.000.000	–50.000.000	–150.000.000		
	Cs	–50.000.000	–50.000.000	–50.000.000	–150.000.000		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	4.950.000.000	4.450.000.000	4.950.000.000	14.850.000.000		
	Cs	4.950.000.000	4.450.000.000	4.950.000.000	14.850.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
– ART. 1, comma 170: Banche e fondi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7175)							
Legislazione vigente	Cp	295.000.000	295.000.000	295.000.000	1.475.000.000	2022	
	Cs	295.000.000	295.000.000	295.000.000	1.475.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	295.000.000	295.000.000	295.000.000	1.475.000.000		
	Cs	295.000.000	295.000.000	295.000.000	1.475.000.000		
Decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:							
– ART. 11, comma 5: contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7174)							
Legislazione vigente	Cp	5.775.000	5.775.000	5.775.000	–	2017	
	Cs	5.775.000	5.775.000	5.775.000	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	5.775.000	5.775.000	5.775.000	–		
	Cs	5.775.000	5.775.000	5.775.000	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:							
– ART. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)							
Legislazione vigente	Cp	94.320	95.165	117.388	1.756.943.234	2028	3
	Cs	94.320	95.165	117.388	1.756.943.234		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	94.320	95.165	117.388	1.756.943.234		
	Cs	94.320	95.165	117.388	1.756.943.234		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	5.250.869.320	4.750.870.165	5.250.892.388	18.081.943.234		
	Cs	5.250.869.320	4.750.870.165	5.250.892.388	18.081.943.234		
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'am-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
modernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)							
Legislazione vigente	Cp	14.380.000	14.380.000	14.380.000	86.280.000	2023	3
	Cs	14.380.000	14.380.000	14.380.000	86.280.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	14.380.000	14.380.000	14.380.000	86.280.000		
	Cs	14.380.000	14.380.000	14.380.000	86.280.000		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)							
– ART. 1, comma 109: Contributo per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – cap. 7837)							
Legislazione vigente	Cp	12.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000	2020	
	Cs	12.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	12.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000		
	Cs	12.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:							
– ART. 3-*bis*, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.583.516	10.557.225	10.555.230	56.582.505	2023	3
	Cs	10.583.516	10.557.225	10.555.230	56.582.505		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	10.583.516	10.557.225	10.555.230	56.582.505		
	Cs	10.583.516	10.557.225	10.555.230	56.582.505		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 107, punto 1: Rifinanziameno delle spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)							
Legislazione vigente	Cp	12.957.008	13.143.641	13.105.495	39.316.485	2020	3
	Cs	12.957.008	13.143.641	13.105.495	39.316.485		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	12.957.008	13.143.641	13.105.495	39.316.485		
	Cs	12.957.008	13.143.641	13.105.495	39.316.485		
– ART. 1, comma 117, terzo periodo: Spese per lo sviluppo della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)							
Legislazione vigente	Cp	925.501	938.832	–	–	2016	3
	Cs	925.501	938.832	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	925.501	938.832	–	–		
	Cs	925.501	938.832	–	–		
Decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative							
– ART. 4, comma 8-*ter*, secondo periodo: Rifinanziamento della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 99 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)							
Legislazione vigente	Cp	–	4.448.465	4.435.555	13.306.665	2020	3
	Cs	–	4.448.465	4.435.555	13.306.665		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	–	4.448.465	4.435.555	13.306.665		
	Cs	–	4.448.465	4.435.555	13.306.665		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
– ART. 4, comma 8-*quater*, punto 2: Rifinanziamento della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 99 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)							
Legislazione vigente	Cp	–	296.564	295.704	887.112	2020	3
	Cs	–	296.564	295.704	887.112		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	–	296.564	295.704	887.112		
	Cs	–	296.564	295.704	887.112		
Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia							
INTERNO							
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)							
– ART. 1, comma 41: Rete nazionale Te.T.Ra – Prosecuzione interventi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.3 – cap. 7506)							
Legislazione vigente	Cp	64.469.700	64.984.497	64.609.953	199.438.791	2020	3
	Cs	64.469.700	64.984.497	64.609.953	199.438.791		
Riduzione	Cp	–25.000.000	–25.000.000	–25.000.000	–75.000.000		
	Cs	–25.000.000	–25.000.000	–25.000.000	–75.000.000		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	39.469.700	39.984.497	39.609.953	124.438.791		
	Cs	39.469.700	39.984.497	39.609.953	124.438.791		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	90.315.725	103.749.224	102.381.937	380.811.558		
	Cs	90.315.725	103.749.224	102.381.937	380.811.558		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
SOCCORSO CIVILE							
Protezione civile							
ECONOMIA E FINANZE							
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:							
– ART. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449)							
Legislazione vigente	Cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2019	
	Cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000		
	Cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000		
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:							
– ART. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)							
Legislazione vigente	Cp	145.100.000	44.000.000	–	–	2016	3
	Cs	145.100.000	44.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	145.100.000	44.000.000	–	–		
	Cs	145.100.000	44.000.000	–	–		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	150.100.000	49.000.000	5.000.000	10.000.000		
	Cs	150.100.000	49.000.000	5.000.000	10.000.000		
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
Decreto legislativo n. 185 del 2000: Assegnazione dell'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap. 7253)							
Legislazione vigente	**Cp**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	Cs	**–**	**–**	**–**	**–**		
Riduzione	**Cp**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	Cs	**–**	**–**	**–**	**–**		
Rifinanziamento	**Cp**	**10.000.000**	**24.900.000**	**18.700.000**	**–**		
	Cs	**10.000.000**	**24.900.000**	**18.700.000**	**–**		
Rimodulazione	**Cp**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	Cs	**–**	**–**	**–**	**–**		
Legge di stabilità	**Cp**	**10.000.000**	**24.900.000**	**18.700.000**	**–**		
	Cs	**10.000.000**	**24.900.000**	**18.700.000**	**–**		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38:							
– ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7439)							
Legislazione vigente	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	120.000.000	–	–	–	2015	
	Cs	120.000.000	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	120.000.000	–	–	–		
	Cs	120.000.000	–	–	–		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	**130.000.000**	**24.900.000**	**18.700.000**	**–**		
		(120.000.000)	*(–)*	*(–)*			
	Cs	**130.000.000**	**24.900.000**	**18.700.000**	**–**		
		(120.000.000)	*(–)*	*(–)*			
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE							
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo							
SVILUPPO ECONOMICO							
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
dustrie operanti nel settore aeronautico:							
– ART. 3, primo comma, punto A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000	2028	3
	Cs	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000		
	Cs	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000		
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:							
– ART. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (1° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	400.000.000	2027	3
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	400.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	400.000.000		
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	400.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
– ART. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (2° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000.000	80.000.000	60.000.000	380.000.000	2020	3
	Cs	40.000.000	80.000.000	60.000.000	380.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	40.000.000	80.000.000	60.000.000	380.000.000		
	Cs	40.000.000	80.000.000	60.000.000	380.000.000		
– ART. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (3° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000.000	70.000.000	155.000.000	335.000.000	2021	3
	Cs	40.000.000	70.000.000	155.000.000	335.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	40.000.000	70.000.000	155.000.000	335.000.000		
	Cs	40.000.000	70.000.000	155.000.000	335.000.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485)							
Legislazione vigente	Cp	778.000.000	526.000.000	470.000.000	429.000.000	2022	3
	Cs	778.000.000	526.000.000	470.000.000	429.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	778.000.000	526.000.000	470.000.000	429.000.000		
	Cs	778.000.000	526.000.000	470.000.000	429.000.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	42.860.000	41.430.000	38.570.000	154.280.000	2021	3
	Cs	42.860.000	41.430.000	38.570.000	154.280.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	42.860.000	41.430.000	38.570.000	154.280.000		
	Cs	42.860.000	41.430.000	38.570.000	154.280.000		
– ART. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.456.000	40.228.000	39.772.000	198.860.000	2022	3
	Cs	40.456.000	40.228.000	39.772.000	198.860.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	40.456.000	40.228.000	39.772.000	198.860.000		
	Cs	40.456.000	40.228.000	39.772.000	198.860.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
– ART. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	41.956.000	40.978.000	39.022.000	234.132.000	2023	3
	Cs	41.956.000	40.978.000	39.022.000	234.132.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	41.956.000	40.978.000	39.022.000	234.132.000		
	Cs	41.956.000	40.978.000	39.022.000	234.132.000		
– ART. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	876.000	876.000	876.000	3.504.000	2021	3
	Cs	876.000	876.000	876.000	3.504.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	876.000	876.000	876.000	3.504.000		
	Cs	876.000	876.000	876.000	3.504.000		
– ART. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	11.233.000	11.233.000	11.233.000	56.165.000	2022	3
	Cs	11.233.000	11.233.000	11.233.000	56.165.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	11.233.000	11.233.000	11.233.000	56.165.000		
	Cs	11.233.000	11.233.000	11.233.000	56.165.000		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
– ART. 2, comma 179: Programmi europei aereonautici (1° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000	2022	3
	Cs	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000		
	Cs	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000		
– ART. 2, comma 179: Programmi europei aereonautici (2° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	2023	3
	Cs	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000		
	Cs	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000		
– ART. 2, comma 179: Programmi europei aereonautici (3° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/P)							
Legislazione vigente	Cp	25.000.000	25.000.000	25.000.000	175.000.000	2024	3
	Cs	25.000.000	25.000.000	25.000.000	175.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	25.000.000	25.000.000	25.000.000	175.000.000		
	Cs	25.000.000	25.000.000	25.000.000	175.000.000		
– ART. 2, comma 180: Interventi nel settore aereonautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	925.000.000	757.000.000	717.000.000	2.072.000.000	2021	3
	Cs	925.000.000	757.000.000	717.000.000	2.072.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	925.000.000	757.000.000	717.000.000	2.072.000.000		
	Cs	925.000.000	757.000.000	717.000.000	2.072.000.000		
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):							
– ART. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospa-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
ziale ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	38.641.000	35.501.000	29.221.000	155.874.000	2023	3
	Cs	38.641.000	35.501.000	29.221.000	155.874.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	38.641.000	35.501.000	29.221.000	155.874.000		
	Cs	38.641.000	35.501.000	29.221.000	155.874.000		
Decreto-legge n. 215 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:							
– ART. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aereonautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000.000	25.000.000	125.000.000	125.000.000	2018	3
	Cs	25.000.000	25.000.000	125.000.000	125.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	25.000.000	25.000.000	125.000.000	125.000.000		
	Cs	25.000.000	25.000.000	125.000.000	125.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:							
– ART. 17-*undecies*, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7322)							
Legislazione vigente	Cp	40.095.939	–	–	–	2015	
	Cs	40.095.939	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	40.095.939	–	–	–		
	Cs	40.095.939	–	–	–		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (1° contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)							
Legislazione vigente	Cp	37.113.953	37.553.291	37.444.305	599.108.880	2033	3
	Cs	37.113.953	37.553.291	37.444.305	599.108.880		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	37.113.953	37.553.291	37.444.305	599.108.880		
	Cs	37.113.953	37.553.291	37.444.305	599.108.880		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
– ART. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (2° contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)							
Legislazione vigente	Cp	102.063.371	103.271.550	102.971.838	1.750.521.246	2034	3
	Cs	102.063.371	103.271.550	102.971.838	1.750.521.246		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	102.063.371	103.271.550	102.971.838	1.750.521.246		
	Cs	102.063.371	103.271.550	102.971.838	1.750.521.246		
– ART. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (3° contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)							
Legislazione vigente	Cp	–	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528	2024	3
	Cs	–	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	–	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528		
	Cs	–	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528		
– ART. 1, comma 38: Contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (1° contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000	2026	3
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000		
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000		
– ART. 1, comma 38: Contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (2° contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000	2029	3
	Cs	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000		
	Cs	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000		
Incentivazione del sistema produttivo							
SVILUPPO ECONOMICO							
Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici:							
– ART. 3, comma 4: Incremento della dotazione del fondo di garanzia per le pic-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
cole e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7342)							
Legislazione vigente	Cp	695.886.617	704.124.207	–	–	2016	
	Cs	695.886.617	704.124.207	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	695.886.617	704.124.207	–	–		
	Cs	695.886.617	704.124.207	–	–		
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:							
– ART. 2, comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle Pmi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7489)							
Legislazione vigente	Cp	18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331	2021	3
	Cs	18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331		
	Cs	18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 25: Agevolazioni per contratti di sviluppo nel settore industriale e turi-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
stico di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7343)							
Legislazione vigente	Cp	46.735.314	94.970.853	–	–	2016	3
	Cs	46.735.314	94.970.853	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	46.735.314	94.970.853	–	–		
	Cs	46.735.314	94.970.853	–	–		
Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale:							
– ART. 22-*bis*, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350)							
Legislazione vigente	Cp	75.000.000	100.000.000	–	–	2016	
	Cs	75.000.000	100.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–75.000.000	–	–	–		
	Cs	–75.000.000	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	–	100.000.000	–	–		
	Cs	–	100.000.000	–	–		
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
– ART. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)							
Legislazione vigente	Cp	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000	2049	3
	Cs	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000		
	Cs	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000		
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità							
ECONOMIA E FINANZE							
Decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario::							
– ART. 3-*bis*, comma 6: Credito d'imposta per il sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 – cap. 7810)							
Legislazione vigente	Cp	431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.449.600.936	2025	
	Cs	431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.449.600.936		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.449.600.936		
	Cs	431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.449.600.936		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	3.619.075.024	3.724.182.086	3.102.202.146	15.321.125.921		
	Cs	3.619.075.024	3.724.182.086	3.102.202.146	15.321.125.921		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO							
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese::							
– ART. 17-*septies*, comma 8: Fondo per il finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicolielettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 – cap. 7119)							
Legislazione vigente	Cp	14.915.000	–	–	–	2015	3
	Cs	14.915.000	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	14.915.000	–	–	–		
	Cs	14.915.000	–	–	–		
Autotrasporto ed intermodalità							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 90: Contributo per il completamento della rete immateriale della interporti (Settore n. 11) Inter-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
venti nel settore dei trasporti (2.4 – cap. 7305)							
Legislazione vigente	Cp	2.804.119	2.849.126	–	–	2016	3
	Cs	2.804.119	2.849.126	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	2.804.119	2.849.126	–	–		
	Cs	2.804.119	2.849.126	–	–		
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
– ART. 32, comma 1, punto 3: Rete ferroviaria italiana (RFI) per la linea alta velocita/alta capacità Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7515)							
Legislazione vigente	Cp	185.214.555	185.110.097	–	–	2016	3
	Cs	185.214.555	185.110.097	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	185.214.555	185.110.097	–	–		
	Cs	185.214.555	185.110.097	–	–		
– ART. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7518)							
Legislazione vigente	Cp	397.000	38.289.000	–	–	2016	3
	Cs	397.000	38.289.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	100.000.000	100.000.000	200.000.000	2019	
	Cs	–	100.000.000	100.000.000	200.000.000		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	397.000	138.289.000	100.000.000	200.000.000		
	Cs	397.000	138.289.000	100.000.000	200.000.000		
– ART. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase – stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7520)							
Legislazione vigente	Cp	10.608.096	–	–	–	2015	3
	Cs	10.608.096	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	10.608.096	–	–	–		
	Cs	10.608.096	–	–	–		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):							
– ART. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532)							
Legislazione vigente	Cp	242.713.000	140.540.000	102.540.000	1.972.480.000	2029	3
	Cs	242.713.000	140.540.000	102.540.000	1.972.480.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	242.713.000	140.540.000	102.540.000	1.972.480.000		
	Cs	242.713.000	140.540.000	102.540.000	1.972.480.000		
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:							
– ART. 18, comma 2, punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Settore 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7540)							
Legislazione vigente	Cp	272.906.317	60.311.843	–	–	2016	3
	Cs	272.906.317	60.311.843	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	272.906.317	60.311.843	–	–		
	Cs	272.906.317	60.311.843	–	–		
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
– ART. 32, comma 1, punto 8: Realizzazione metropolitana leggera automatica metrobus							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Brescia – primo lotto funzionale prealpino – S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1ª e 2ª *tranche* (Settore n. 11) Interventi nel Settore dei trasporti (2.7 – cap. 7422)							
Legislazione vigente	Cp	5.197.810	26.537.744	–	–	2016	3
	Cs	5.197.810	26.537.744	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	5.197.810	26.537.744	–	–		
	Cs	5.197.810	26.537.744	–	–		
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:							
– ART. 13, comma 1, lettera *c)* Linea M4/S della metropolitana di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7418)							
Legislazione vigente	Cp	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000	2018	3
	Cs	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000		
	Cs	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000	-	

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 83: Spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario nonché per vaporetti e *ferry-boat* (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7251)							
Legislazione vigente	Cp	100.000.000	100.000.000	–	–	2016	3
	Cs	100.000.000	100.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	500.000.000	–	–	–		
	Cs	500.000.000	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	600.000.000	100.000.000	–	–		
	Cs	600.000.000	100.000.000	–	–		
Sostegno allo sviluppo del trasporto							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)							
Legislazione vigente	Cp	241.980.829	55.588.410	81.488.197	200.000.000	2019	3
	Cs	241.980.829	55.588.410	81.488.197	200.000.000		
Riduzione	Cp	–200.000.000	–50.000.000	–50.000.000	–		
	Cs	–200.000.000	–50.000.000	–50.000.000	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento	Cp	–	320.000.000	400.000.000	3.735.000.000	2020	
	Cs	–	320.000.000	400.000.000	3.735.000.000		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	41.980.829	325.588.410	431.488.197	3.935.000.000		
	Cs	41.980.829	325.588.410	431.488.197	3.935.000.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 964: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000	2021	3
	Cs	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000		
	Cs	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000		
– ART. 1, comma 975: Alta velocità (1° contributo quinquiennale) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	2020	3
	Cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000		
	Cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
– ART. 1, comma 975: Rete tradizionale (2° contributo quindicennale) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	2021	3
	Cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000		
	Cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000		
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
– ART. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) In terventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)							
Legislazione vigente	Cp	167.318.368	107.426.753	–	–	2016	
	Cs	167.318.368	107.426.753	–	–		
Riduzione	Cp	–83.000.000	–83.000.000	–	–		
	Cs	–83.000.000	–83.000.000	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	200.000.000	200.000.000	600.000.000	2020	
	Cs	–	200.000.000	200.000.000	600.000.000		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	84.318.368	224.426.753	200.000.000	600.000.000		
	Cs	84.318.368	224.426.753	200.000.000	600.000.000		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):							
– ART. 1, comma 176: Contratti di programma RFI (Settore							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)							
Legislazione vigente	Cp	49.932.613	–	–	–	2015	
	Cs	49.932.613	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	70.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	2018	
	Cs	70.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	119.932.613	100.000.000	200.000.000	200.000.000		
	Cs	119.932.613	100.000.000	200.000.000	200.000.000		
Decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							
– ART. 7-*ter*, comma 2: Infrastrutture ferroviarie (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)							
Legislazione vigente	Cp	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000	2024	
	Cs	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000		
	Cs	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 68: ANAS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)							
Legislazione vigente	Cp	139.177.324	–	–	–		
	Cs	139.177.324	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	50.000.000	143.000.000	200.000.000	2018	
	Cs	–	50.000.000	143.000.000	200.000.000		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	139.177.324	50.000.000	143.000.000	200.000.000		
	Cs	139.177.324	50.000.000	143.000.000	200.000.000		
– ART. 1, comma 69: ANAS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)							
Legislazione vigente	Cp	157.734.300	112.659.872	–	–	2016	3
	Cs	157.734.300	112.659.872	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	157.734.300	112.659.872	–	–		
	Cs	157.734.300	112.659.872	–	–		
– ART. 1, comma 73: Manutenzione della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)							
Legislazione vigente	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000	2020	
	Cs	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000		
	Cs	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000		
– ART. 1, comma 74: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)							
Legislazione vigente	Cp	50.000.000	50.000.000	–	–	2016	3
	Cs	50.000.000	50.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–25.000.000	–	–	–		
	Cs	–25.000.000	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	25.000.000	50.000.000	–	–		
	Cs	25.000.000	50.000.000	–	–		
– ART. 1, comma 76: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)							
Legislazione vigente	Cp	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1.440.000.000	2029	3
	Cs	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1.440.000.000		
Riduzione	Cp	–90.000.000	–	–	–		
	Cs	–90.000.000	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	200.000.000	2.800.000.000	2031	
	Cs	–	–	200.000.000	2.800.000.000		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	30.000.000	120.000.000	320.000.000	4.240.000.000		
	Cs	30.000.000	120.000.000	320.000.000	4.240.000.000		
– ART. 1, comma 80: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)							
Legislazione vigente	Cp	150.000.000	150.000.000	–	–	2016	3
	Cs	150.000.000	150.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–135.000.000	–	–	–		
	Cs	–135.000.000	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	15.000.000	150.000.000	–	–		
	Cs	15.000.000	150.000.000	–	–		
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
– ART. 32, comma 1, punto 9: *Hub* portuale di Ravenna (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7268)							
Legislazione vigente	Cp	–	48.940.000	–	–	2016	3
	Cs	–	48.940.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	–	48.940.000	–	–		
	Cs	–	48.940.000	–	–		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):							
– ART. 1, comma 186: Realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7270)							
Legislazione vigente	Cp	72.000	–	–	–	2015	3
	Cs	72.000	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	10.000.000	30.000.000	55.000.000	2018	
	Cs	–	10.000.000	30.000.000	55.000.000		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	72.000	10.000.000	30.000.000	55.000.000		
	Cs	72.000	10.000.000	30.000.000	55.000.000		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 38, punto D: Contributi ventennali per il finanziamento di progetti nel campo navale (Settore n. 14) Interventi a favore dell'industria navalmeccanica (2.6 – cap. 7604)							
Legislazione vigente	Cp	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608	2033	3
	Cs	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608		
	Cs	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608		
TOTALE MISSIONE	Cp	3.079.710.575	3.329.647.007	3.018.708.735	16.876.368.608		
	Cs	3.079.710.575	3.329.647.007	3.018.708.735	16.876.368.608		
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA							
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore del							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
l'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP:							
– ART. 1, comma 1: Ente autonomo acquedotto pugliese (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)							
Legislazione vigente	Cp	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000	2018	3
	Cs	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000		
	Cs	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000		
Opere pubbliche e infrastrutture							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo							
– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (10.1 – cap. 7464)							
Legislazione vigente	Cp	100.000.000	500.000.000	–	–		
	Cs	100.000.000	500.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	200.000.000	400.000.000	1.200.000.000	–		
	Cs	200.000.000	400.000.000	1.200.000.000	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	300.000.000	900.000.000	1.200.000.000	–		
	Cs	300.000.000	900.000.000	1.200.000.000	–		
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bi-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutturali (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000	2021	3
	Cs	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000		
	Cs	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000	2021	3
	Cs	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000		
	Cs	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000		
– ART. 1, comma 977: Fondo opere strategiche (2° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000	2022	3
	Cs	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000		
	Cs	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000		
– ART. 1, comma 977: Fondo opere strategiche (3° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000	2023	3
	Cs	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000		
	Cs	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
– ART. 2, comma 257: Legge obiettivo (1° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000	2022	3
	Cs	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000		
	Cs	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000		
– ART. 2, comma 257: Legge obiettivo (2° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000	2023	3
	Cs	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000		
	Cs	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000		
– ART. 2, comma 257: Legge obiettivo (3° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000	2024	3
	Cs	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000		
	Cs	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000		
– ART. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000	2022	3
	Cs	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000		
	Cs	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000		
– ART. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	225.000	225.000	225.000	1.125.000	2022	3
	Cs	225.000	225.000	225.000	1.125.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	225.000	225.000	225.000	1.125.000		
	Cs	225.000	225.000	225.000	1.125.000		
– ART. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	64.000	64.000	64.000	320.000	2022	3
	Cs	64.000	64.000	64.000	320.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	64.000	64.000	64.000	320.000		
	Cs	64.000	64.000	64.000	320.000		
– ART. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)							
Legislazione vigente	Cp	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	2022	3
	Cs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000		
	Cs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000		
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:							
– ART. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia: Penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)							
Legislazione vigente	Cp	119.461.913	–	–	–	2015	3
	Cs	119.461.913	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	119.461.913	–	–	–		
	Cs	119.461.913	–	–	–		
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:							
– ART. 21, comma 1: Opere strategiche (1° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000	2023	3
	Cs	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000		
	Cs	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000		
– ART. 21, comma 1: Opere strategiche (2° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	Cp	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186	2024	3
	Cs	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186		
	Cs	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
– ART. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7174)							
Legislazione vigente	Cp	20.760.605	–	–	–	2015	3
	Cs	20.760.605	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	20.760.605	–	–	–		
	Cs	20.760.605	–	–	–		
– ART. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685/p)							
Legislazione vigente	Cp	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000	2024	3
	Cs	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000		
	Cs	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):							
– ART. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del si-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
stema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)							
Legislazione vigente	Cp	261.546.665	333.212.500	–	–	2016	3
	Cs	261.546.665	333.212.500	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	261.546.665	333.212.500	–	–		
	Cs	261.546.665	333.212.500	–	–		
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:							
– ART. 13, comma 1: Alimentazione del Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685/p)							
Legislazione vigente	Cp	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814	2024	3
	Cs	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814		
	Cs	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814		
– ART. 13, comma 1, lettera *a)*: Parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (Settore n. 17) Edilizia: penitenzia-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
ria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)							
Legislazione vigente	Cp	5.700.000	7.300.000	–	–	2016	3
	Cs	5.700.000	7.300.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	5.700.000	7.300.000	–	–		
	Cs	5.700.000	7.300.000	–	–		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)							
Legislazione vigente	Cp	92.784.882	66.657.092	74.349.072	–	2017	3
	Cs	92.784.882	66.657.092	74.349.072	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	30.000.000	50.000.000	57.000.000	–		
	Cs	30.000.000	50.000.000	57.000.000	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	122.784.882	116.657.092	131.349.072	–		
	Cs	122.784.882	116.657.092	131.349.072	–		
– ART. 1, comma 99: Completamento del pagamento relativo all'*ex* Agensud (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (1.7 – cap. 7544)							
Legislazione vigente	Cp	64.949.375	–	–	–	2015	3
	Cs	64.949.375	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	64.949.375	–	–	–		
	Cs	64.949.375	–	–	–		
Decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive:							
– ART. 3, comma 12: Infrastrutture carcerarie (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7471)							
Legislazione vigente	Cp	140.954.880	20.564.000	–	–	2016	3
	Cs	140.954.880	20.564.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	140.954.880	20.564.000	–	–		
	Cs	140.954.880	20.564.000	–	–		
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:							
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)							
Legislazione vigente	Cp	10.330.000	10.330.000	–	–	2016	3
	Cs	10.330.000	10.330.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	10.330.000	10.330.000	–	–		
	Cs	10.330.000	10.330.000	–	–		
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7484)							
Legislazione vigente	Cp	10.330.000	10.330.000	–	–	2016	3
	Cs	10.330.000	10.330.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	10.330.000	10.330.000	–	–		
	Cs	10.330.000	10.330.000	–	–		
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:							
– ART. 19-*bis*, comma 1, primo periodo: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)							
Legislazione vigente	Cp	51.646.000	51.646.000	51.646.000	–	2017	3
	Cs	51.646.000	51.646.000	51.646.000	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	51.646.000	51.646.000	51.646.000	–		
	Cs	51.646.000	51.646.000	51.646.000	–		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
– ART. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità tra Italia e Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)							
Legislazione vigente	Cp	5.000.000	5.000.000	–	–	2016	3
	Cs	5.000.000	5.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	5.000.000	5.000.000	–	–		
	Cs	5.000.000	5.000.000	–	–		
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
– ART. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7514)							
Legislazione vigente	Cp	12.050.900	67.147.162	–	–	2016	3
	Cs	12.050.900	67.147.162	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	12.050.900	67.147.162	–	–		
	Cs	12.050.900	67.147.162	–	–		
– ART. 32, comma 1, punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7155)							
Legislazione vigente	Cp	2.687.978	19.843.159	–	–	2016	3
	Cs	2.687.978	19.843.159	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	2.687.978	19.843.159	–	–		
	Cs	2.687.978	19.843.159	–	–		
– ART. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità della Valtellina: strada statale n. 38 primo lotto – variante di Morbegno secondo stralcio, dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7519)							
Legislazione vigente	Cp	3.519.331	4.118.657	–	–	2016	3
	Cs	3.519.331	4.118.657	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	3.519.331	4.118.657	–	–		
	Cs	3.519.331	4.118.657	–	–		
– ART. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento sull'asse stradale Lioni-Grotta-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
minarda, tratto dallo svincolo di Frigento allo svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7529)							
Legislazione vigente	Cp	23.819.000	9.548.000	–	–	2016	3
	Cs	23.819.000	9.548.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	23.819.000	9.548.000	–	–		
	Cs	23.819.000	9.548.000	–	–		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
– ART. 1, comma 181: Miglioramento della viabilità e dei trasporti della strada statale n. 652 Tirreno-Adriatica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7380)							
Legislazione vigente	Cp	6.706.015	–	–	–	2015	3
	Cs	6.706.015	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	6.706.015	–	–	–		
	Cs	6.706.015	–	–	–		
– ART. 1, comma 212: Somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale « Pedemontana piemontese » (Settore							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7504)							
Legislazione vigente	Cp	92.000	–	–	–	2015	3
	Cs	92.000	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	92.000	–	–	–		
	Cs	92.000	–	–	–		
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:							
– ART. 18, comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536/p)							
Legislazione vigente	Cp	62.729.075	73.764.052	129.240.831	–	2017	3
	Cs	62.729.075	73.764.052	129.240.831	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	62.729.075	73.764.052	129.240.831	–		
	Cs	62.729.075	73.764.052	129.240.831	–		
– ART. 18, comma 2, punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7537)							
Legislazione vigente	Cp	107.534.895	60.311.843	–	–	2016	3
	Cs	107.534.895	60.311.843	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	107.534.895	60.311.843	–	–		
	Cs	107.534.895	60.311.843	–	–		
– ART. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla regione Veneto per la Pedemontana veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7147)							
Legislazione vigente	Cp	130.000.000	219.500.000	–	–	2016	3
	Cs	130.000.000	219.500.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	130.000.000	219.500.000	–	–		
	Cs	130.000.000	219.500.000	–	–		
– ART. 18, comma 2, punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7538)							
Legislazione vigente	Cp	216.209.600	94.970.853	–	–	2016	3
	Cs	216.209.600	94.970.853	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	216.209.600	94.970.853	–	–		
	Cs	216.209.600	94.970.853	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
– ART. 18, comma 2, punto 6: Somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7541)							
Legislazione vigente	Cp	–	76.558.497	–	–	2016	3
	Cs	–	76.558.497	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	–	76.558.497	–	–		
	Cs	–	76.558.497	–	–		
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:							
– ART. 13, comma 1, lettera *b)*: Opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – Terminal T1 T2 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7545)							
Legislazione vigente	Cp	13.000.000	16.000.000	16.000.000	–	2017	3
	Cs	13.000.000	16.000.000	16.000.000	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge di stabilità	Cp	13.000.000	16.000.000	16.000.000	–		
	Cs	13.000.000	16.000.000	16.000.000	–		
– ART. 13, comma 1, lettera *a)*, punto 2: Collegamento tra la strada statale n. 11 e la strada statale n. 223 Lotto 1-B (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7534)							
Legislazione vigente	Cp	7.200.000	–	–	–	2015	3
	Cs	7.200.000	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	7.200.000	–	–	–		
	Cs	7.200.000	–	–	–		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 96: Realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7533)							
Legislazione vigente	Cp	93.470.627	–	–	–	2015	3
	Cs	93.470.627	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	93.470.627	–	–	–		
	Cs	93.470.627	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive:							
– ART. 3, comma 1: Continuità dei cantieri in corso e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536/p)							
Legislazione vigente	Cp	231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000	2020	3
	Cs	231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
	Cs	231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	2.908.640.481	3.151.138.815	3.496.571.903	7.402.302.000		
	Cs	2.908.640.481	3.151.138.815	3.496.571.903	7.402.302.000		
RICERCA E INNOVAZIONE							
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata							
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA							
Decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:							
– ART. 31-*bis*, comma 5: Finanziamento della scuola « Gran Sasso Science Institute » (GSSI)							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.4 – cap. 7235)							
Legislazione vigente	Cp	12.000.000	–	–	–	2015	
	Cs	12.000.000	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	12.000.000	–	–	–		
	Cs	12.000.000	–	–	–		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	12.000.000	–	–	–		
	Cs	12.000.000	–	–	–		
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche							
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE							
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7511)							
Legislazione vigente	Cp	50.000.000	100.000.000	–	–	2016	3
	Cs	50.000.000	100.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	50.000.000	100.000.000	–	–		
	Cs	50.000.000	100.000.000	–	–		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	50.000.000	100.000.000	–	–		
	Cs	50.000.000	100.000.000	–	–		
CASA E ASSETTO URBANISTICO							
Edilizia abitativa e politiche territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:							
– ART. 3, comma 1: Sisma nella regione Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)							
Legislazione vigente	Cp	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000	2032	3
	Cs	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000		
	Cs	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000		
– ART. 14, comma 1, punto 2: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per l'edilizia privata (Settore n. 3) Interventi per ca-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
lamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)							
Legislazione vigente	Cp	249.000.000	–	–	–	2015	
	Cs	249.000.000	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	249.000.000	–	–	–		
	Cs	249.000.000	–	–	–		
– ART. 14, comma 1, punto 4: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per l'edilizia pubblica e privata comuni fuori dal cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)							
Legislazione vigente	Cp	5.000.000	–	–	–	2015	
	Cs	5.000.000	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	5.000.000	–	–	–		
	Cs	5.000.000	–	–	–		
– ART. 14, comma 1, punto 5: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per interventi a sostegno delle attività produttive e di ricerca (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)							
Legislazione vigente	Cp	27.000.000	–	–	–	2015	
	Cs	27.000.000	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	27.000.000	–	–	–		
	Cs	27.000.000	–	–	–		
Decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							
– ART. 7-*bis*, comma 1: Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma nella regione Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)							
Legislazione vigente	Cp	497.200.000	197.200.000	197.200.000	394.400.000	2019	3
	Cs	497.200.000	197.200.000	197.200.000	394.400.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	200.000.000	900.000.000	1.100.000.000	2.900.000.000	2020	
	Cs	200.000.000	900.000.000	1.100.000.000	2.900.000.000		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	697.200.000	1.097.200.000	1.297.200.000	3.294.400.000		
	Cs	697.200.000	1.097.200.000	1.297.200.000	3.294.400.000		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 48, lettera *c)*: Mutui per la prima casa (Set-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
tore n. 27) Interventi diversi (14.1 – cap. 7077)							
Legislazione vigente	Cp	192.526.903	187.766.455	–	–	2016	3
	Cs	192.526.903	187.766.455	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	192.526.903	187.766.455	–	–		
	Cs	192.526.903	187.766.455	–	–		
TOTALE MISSIONE	Cp	1.398.502.237	1.460.309.789	1.428.052.054	4.782.100.000		
	Cs	1.398.502.237	1.460.309.789	1.428.052.054	4.782.100.000		
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI							
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale							
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO							
Decreto-legge n. 91 del 2013:							
– ART. 5-*quater*, comma 1: Tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa- (Settore n. 27) Interventi diversi (1.13 – cap. 7486)							
Legislazione vigente	Cp	100.000	–	–	–	2015	
	Cs	100.000	–	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	100.000	–	–	–		
	Cs	100.000	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Tutela del patrimonio culturale							
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO							
Decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo:							
– ART. 7, comma 1: Spese per l'attuazione degli interventi del Piano strategico « Grandi progetti beni culturali » (Settore n. 27) Interventi diversi (1.15 – cap. 8098)							
Legislazione vigente	Cp	30.000.000	50.000.000	–	–		
	Cs	30.000.000	50.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	30.000.000	50.000.000	–	–		
	Cs	30.000.000	50.000.000	–	–		
TOTALE MISSIONE	Cp	30.100.000	50.000.000	–	–		
	Cs	30.100.000	50.000.000	–	–		
ISTRUZIONE SCOLASTICA							
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica							
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA							
Decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:							
– ART. 10, comma 1: Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sani-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
taria, di servizio, scolastica (1.1 – cap. 7106)							
Legislazione vigente	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	2044	
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
TOTALE MISSIONE	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE							
Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):							
– ART. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)							
Legislazione vigente	Cp	6.264.794.000	1.700.000.000	–	–	2016	3
	Cs	6.264.794.000	1.700.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–463.700.000	–	–	–		
	Cs	–463.700.000	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	5.801.094.000	1.700.000.000	–	–		
	Cs	5.801.094.000	1.700.000.000	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 6: Risorse relative alla programmazione 2014-2020 (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)							
Legislazione vigente	Cp	346.300.000	485.200.000	981.700.000	37.255.700.000	2023	3
	Cs	346.300.000	485.200.000	981.700.000	37.255.700.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	100.000.000	500.000.000	1.500.000.000	–2.100.000.000		
	Cs	100.000.000	500.000.000	1.500.000.000	–2.100.000.000		
Legge di stabilità	Cp	446.300.000	985.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000		
	Cs	446.300.000	985.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000		
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)							
Legislazione vigente	Cp	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	2023	3
	Cs	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000		
	Cs	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 109: Contributo per l'ammodernamento del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7851)							
Legislazione vigente	Cp	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000	2020	
	Cs	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000		
	Cs	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000		
TOTALE MISSIONE	Cp	43.620.000	55.620.000	55.620.000	243.720.000		
	Cs	43.620.000	55.620.000	55.620.000	243.720.000		

GIOVANI E SPORT

Attività ricreative e sport

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 303: Istituto per il credito sportivo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (22.1 – cap. 7455)							
Legislazione vigente	Cp	13.917.732	18.776.646	–	–	2016	3
	Cs	13.917.732	18.776.646	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	13.917.732	18.776.646	–	–		
	Cs	13.917.732	18.776.646	–	–		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	13.917.732	18.776.646	–	–		
	Cs	13.917.732	18.776.646	–	–		

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)							
Legislazione vigente	Cp	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000	2019	3
	Cs	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000		
	Cs	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000		
TOTALE MISSIONE . .	Cp	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000		
	Cs	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000		

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:

– ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (6.1 – cap. 7810)

Legislazione vigente	Cp	10.000.000	15.000.000	–	–	2016	
	Cs	10.000.000	15.000.000	–	–		
Riduzione	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento	Cp	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**–**		
		(–)	*(–)*	*(–)*			
	Cs	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**–**		
		(–)	*(–)*	*(–)*			

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge di stabilità	Cp	**20.000.000**	**25.000.000**	**10.000.000**	–		
		(10.000.000)	*(15.000.000)*	*(–)*			
	Cs	**20.000.000**	**25.000.000**	**10.000.000**	–		
		(10.000.000)	*(15.000.000)*	*(–)*			
	Cp	**20.000.000**	**25.000.000**	**10.000.000**	–		
		(10.000.000)	*(15.000.000)*	*(–)*			
TOTALE MISSIONE . .	*Cs*	**20.000.000**	**25.000.000**	**10.000.000**	–		
		(10.000.000)	*(15.000.000)*	*(–)*			
	Cp	**23.358.062.094**	**19.852.210.732**	**19.153.646.163**	98.824.705.321		
		(23.338.062.094)	*(19.817.310.732)*	*(19.124.946.163)*			
TOTALE GENERALE . .	Cs	**23.358.062.094**	**19.852.210.732**	**19.153.646.163**	98.824.705.321		
		(23.338.062.094)	*(19.817.310.732)*	*(19.124.946.163)*			

€ 27,20

17PDL0026800